

Bologna, 23/09/2009

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalità delle imprese e finanziaria

Prot. n. 909-42984/2009

OGGETTO: *Interpello 909-376/2009-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*

*Codice Fiscale Partita IVA
Istanza presentata il 13/07/2009*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 5 del DLgs n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente

QUESITO

Srl è controllata al 100% dalla società SA con sede a La Plaine Saint Denis (Francia).

SA deteneva una partecipazione al 100% nella società INC con sede in Powai, California e deteneva altresì una partecipazione al 99,99% nella società Asia LTD con sede in Kowloon, H.K. China.

Srl e SA chiudono il proprio esercizio sociale al 31 marzo di ogni anno: l'ultimo il 31/03/2009.

Srl, durante il periodo di imposta 01/04/2008-31/03/2009, aveva un debito commerciale nei confronti della società , sua fornitrice, pari a \$ 286.596,58

(euro 215.356,61).

Srl, durante il periodo d'imposta 01/04/2008-31/03/2009, aveva un debito commerciale nei confronti della società Asia Ltd, sua fornitrice, pari a \$ 2.769.050,11 (euro 2.058.612,50).

Nell'ambito di una complessa operazione di ristrutturazione del gruppo, a cui hanno partecipato altre società quali SL, Ind. Sa, Sa,

gmbh, la società Sa ha ceduto integralmente la sua partecipazione che deteneva nella società Inc. e nella Asia Ltd ad una società terza

Pacific LTD); nell'ambito di questa complessa operazione, la società SA ha acquisito tutti i crediti che la società e la società Asia Ltd detenevano nei confronti di tutte le società del gruppo facenti riferimento alla capogruppo SA.

Di conseguenza la società Srl, a seguito della comunicazione dell'intervenuta operazione, si è trovata debitrice per un importo pari a \$ 286.596,58 (euro 215.356,61) non più nei confronti della società Inc., bensì nei confronti della propria controllante SA.

Si è trovata altresì debitrice per un importo pari a \$ 2.769.050,11 (euro 2.058.612,50) non più nei confronti della società Asia Ltd, bensì nei confronti della propria controllante SA.

A questo punto, in considerazione della crisi economica che, a partire dal mese di ottobre 2008, ha colpito tutti i settori industriali e commerciali dei paesi più sviluppati e della crisi inerente specificamente il settore di attività nel quale opera la società interpellante (maschere di carnevale, maschere per Halloween, stelle filanti, ecc.), la stessa ha dovuto supportare perdite rilevanti che, qualora non fosse intervenuta la capogruppo, avrebbero potuto compromettere la permanenza dell'impresa in Italia. In considerazione di ciò e per poter mantenere in capo alla società Joker una dotazione di fondi propri sufficienti a garantire alla stessa il rispetto dei minimi di legge previsti dagli artt. 2446 e 2447 del c.c., SA ha effettuato un abbandono puro e semplice



di una parte del credito acquisito tramite una complessa operazione di cui sopra, per un importo di nominali euro 680.000,00.

La società interpellante ritiene che l'operazione non presenti profili di elusività e che nasca dall'esigenza di ricapitalizzare la società italiana per evitare la sua liquidazione.

La sopravvenienza attiva che emerge da questa operazione in capo alla società italiana sarà fiscalmente non tassabile ai sensi dell'art. 88, comma 4, del Tuir, che disciplina l'ipotesi di rinuncia al credito da parte del socio e, in conseguenza di ciò, sarà operata una apposita variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi Unico 2009 relativa ai redditi dell'esercizio 01/04/2008-31/03/2009.

La società istante chiede il parere in merito alla tassabilità ai fini Irap di tale sopravvenienza attiva.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene che l'operazione, oltre che non essere assoggettata all'Ires, sia per di più non assoggettata all'Irap in quanto la sopravvenienza attiva che emerge da questa operazione, risultante dalla rinuncia di un credito, seppur commerciale, della società controllante non comporta l'attrazione di tale importo rinunciato nella base imponibile ai fini Irap in quanto proveniente da una operazione di tipo puramente finanziario.

D'altronde, il miglioramento del conto economico a fronte della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al credito da parte della società controllante produce lo stesso effetto nel patrimonio netto che un'operazione di finanziamento di pari importo erogato dalla società controllante al fine di poter annullare la perdita d'esercizio constatata in seguito al non utilizzo della procedura di abbandono del credito citato nell'ipotesi comunque di utilizzo della liquidità così generata al fine di estinguere il debito.



PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, prevede che quest'ultima "è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio".

Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che "i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi".

Nel caso in esame, la sopravvenienza attiva, pari a euro 680.000,00, derivante dalla riduzione del debito nei confronti della controllante (ma in origine nei confronti di società sue consorelle, - INC e Asia LTD, per forniture commerciali), rappresenta per la interpellante - debitrice - un provento straordinario classificabile nella voce E20) del conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, posto che l'operazione che ha generato tale sopravvenienza non rappresenta certo l'attività tipica della medesima interpellante.

Pur rientrando tra i proventi straordinari, occorre però evidenziare che se la sopravvenienza attiva è correlata ad un componente positivo del valore della produzione, la stessa dovrà essera presa in considerazione nella determinazione della base imponibile Irap, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

Nel caso in esame, la sopravvenienza attiva deriva dalla riduzione di debiti che, allo stato attuale rappresentano debiti verso la controllante, ma in origine avevano natura commerciale: essa, quindi, è correlata a componenti negativi (acquisti di beni



e servizi) che nei periodi di imposta precedenti hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP della società istante attraverso una sua diminuzione.

Ciò considerato si ritiene che tale sopravvenienza attiva rientri, in quanto correlata a componenti del valore della produzione netta, nella base imponibile IRAP ai sensi del citato comma 4 dell'art. 5.

Pertanto, non si condivide la soluzione prospettata dalla società interpellante relativamente all'Irap, mentre si ritiene valida quella prospettata ai fini Ires, in quanto conforme alla risoluzione n. 152/E del 22/05/2002.

Da ultimo si precisa che la risposta al presente quesito esula da qualsiasi valutazione in ordine agli eventuali profili di elusività della fattispecie prospettata, in quanto tale esame è riservato all'attività di accertamento di esclusiva competenza dell'Ufficio locale.

99

IL DIRETTORE REGIONALE

dott. Antonino Gentile

